



2024/1801

1.7.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1801 DELLA COMMISSIONE**

**del 28 giugno 2024**

**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° luglio 2024 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 183,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato il livello dei dazi all'importazione dei cereali. Il regolamento (UE) n. 642/2010 è stato abrogato. Le norme in base alle quali sono fissati i dazi all'importazione dei cereali sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione <sup>(4)</sup>. È pertanto opportuno sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e fissare i dazi all'importazione dei cereali conformemente alle norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, il dazio all'importazione dei prodotti derivati dai cereali di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (frumento (grano) tenero da seme), ex 1001 99 00 (frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo costo, assicurazione e nolo (cif) all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata sulla base della NC.
- (3) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.
- (4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto regolamento di esecuzione è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 19 del medesimo regolamento di esecuzione.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/642/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione, del 26 agosto 2020, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020 (GU L 279 del 27.8.2020, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2020/1221/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1221/oj)).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/2834/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj)).

- (5) Il regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio <sup>(5)</sup> che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune prevede misure tariffarie al fine di evitare che, tra gli altri prodotti, i cereali, i semi oleosi e i prodotti derivati provenienti dalla Bielorussia e dalla Russia continuino a entrare nel mercato dell'Unione a condizioni tanto favorevoli quanto quelle applicate ai prodotti provenienti da altre origini non preferenziali.
- (6) Per garantire un'agevole gestione delle importazioni, è opportuno specificare che i dazi fissati nel presente regolamento non si applicano alle importazioni dalla Bielorussia e dalla Russia.
- (7) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1 luglio 2024 in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (8) A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 e sostituirlo con il presente regolamento.
- (9) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

A decorrere dal 1 luglio 2024, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

#### *Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 è abrogato a decorrere dal 1 luglio 2024.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2024

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2024/1652 del Consiglio, del 30 maggio 2024, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L, 2024/1652, 10.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1652/oj>).

## ALLEGATO I

**DAZI ALL'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO  
DI ESECUZIONE (UE) 2023/2834 APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2024**

Codice NC	Descrizione	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (EUR/t)
1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro da seme	0,00
1001 19 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità media, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità bassa, diverso da quello da seme	0,00
Ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
Ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00	SEGALA da seme	0,00
1002 90 00	SEGALA non destinata alla semina	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme <sup>(3)</sup>	0,00
1007 10 90	SORGO da granella, diverso al sorgo da granella ibrido destinato alla semina	0,00
1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina	0,00

<sup>(1)</sup> A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;
- 2 EUR/t, se il porto di sbarco si trova sulla costa atlantica della penisola iberica, in Irlanda, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia e se le merci giungono attraverso l'Oceano Atlantico.

<sup>(2)</sup> Per i prodotti originari o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia, i dazi applicabili corrispondono all'aliquota convenzionale di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2834.

## ALLEGATO II

## ELEMENTI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DEI DAZI FISSATI NELL'ALLEGATO I

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834

(EUR/t)

	Frumento tenero <sup>(1)</sup>	Granturco
Borsa	Minneapolis	Chicago
Quotazione	263,298	163,896
Premio sul Golfo	–	19,921
Premio sui Grandi Laghi	40,942	–

<sup>(1)</sup> Premio positivo di 14 EUR/t incluso in conformità con l'articolo articolo 19, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834

(EUR/t)

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam	24,529 EUR/t
Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam	44,129 EUR/t